# CITTA' DI ARQUÀ PETRARCA

Ordinanza n.12

Arquà Petrarca, 23.12.2021

Reg. Gen. n.30

Prot. n. 9928

**Oggetto: Misure di controllo, sorveglianza per contenere la diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) sottotipo H5N1 in allevamenti di pollame del settore rurale e non commerciale.**

**IL SINDACO**

**VISTA** la nota del Servizio Veterinario di Sanità Animale dell'Azienda ULSS Euganea di prot. n.9889 del 23.12.2021 con la quale vengono prescritte ulteriori misure di polizia veterinaria da applicarsi negli allevamenti di pollame del settore rurale e non commerciale atte al contenimento della diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) sottotipo H5N1;

**CONSIDERATO** che nuovi focolai di Influenza Aviaria ad alta patogenicità continuano ad esser segnalati in tutta la Provincia di Padova;

**CONSIDERATO** che i virus influenzali aviari ad alta patogenicità hanno dimostrato la capacità di diffondersi rapidamente tra gli allevamenti;

**VISTO** il Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, di attuazione della direttiva 2005/94/CE;

**VISTO** il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);

**VISTA** l'ordinanza del Ministero della Salute 26 agosto 2005 recante "Misure di polizia Veterinaria in materia di malattie infettive";

**VISTA** la disposizione del Ministero della Salute diramata con nota prot. 002911-18/12/2021, recante misure di controllo ed eradicazione dell'Influenza Aviaria ed in particolare l'istituzione di un ulteriore zona di restrizione (ZUR) all'interno della quale sono previste misure di biosicurezza per gli allevamenti del settore rurale e non commerciale;

**VISTO** il T.U. LL. SS approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

**VISTO** il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e s.m.i.;

# CITTA' DI ARQUÀ PETRARCA

**VISTO** il Regolamento UE 625/2017;

**VISTO** il Decreto legislativo. 2 febbraio 2021, n. 27;

**VISTO** il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

**VISTA** la Legge regionale 14 settembre1994, n. 56;

**VISTA** la Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19;

**VISTO** il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**CONSIDERATA** pertanto la necessità di adottare urgentemente provvedimenti di polizia veterinaria, al fine di contrastare ogni possibile diffusione della malattia infettiva influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) sottotipo H5N1 negli allevamenti rurali e non commerciali;

**ORDINA**

per le motivazioni in premessa citate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, **l'applicazione delle seguenti misure** sanitarie e di polizia veterinaria atte all'eradicazione ed al contrasto di ogni presunta diffusione dell'infezione da influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) sottotipo H5N1, negli allevamenti avicoli del settore rurale e non commerciali del territorio comunale ricadente nella zona di restrizione (ZUR) di cui alla nota del Ministero della Salute prot. 002911- 18/12/2021:

- ***il pollame e tutti gli altri volatili in cattività, ove allevati all'aperto, sono trasferiti e trattenuti all'interno di un edificio dell'azienda. Qualora ciò non sia realizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, deve essere adottata ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici o altro pollame o altri volatili in cattività di altre aziende;***
- ***sono vietate fiere, mostre e mercati di pollame e altri volatili;***
- ***è sospesa la pratica dell'utilizzo dei richiami vivi dei volatili appartenenti all'ordine degli Anseriformi e Caradriformi. È inoltre vietato il rilascio per ripopolamento di selvaggina da penna;***
- ***i proprietari e i detentori di pollame devono prontamente segnalare all'Autorità Competente – Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS 6 Euganea gli aumenti di mortalità e qualsiasi variazione significativa al fine del monitoraggio della malattia;***

**STABILISCE**

- ***che la presente ordinanza sia pubblicata nel sito internet del Comune e che del suo contenuto sia data ampia diffusione;***
- ***che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Arquà Petrarca;***

# CITTA' DI ARQUÀ PETRARCA

- *che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provveda, per quanto di competenza, gli agenti od ufficiali di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;*

- *che la presente ordinanza sia trasmessa ai seguenti soggetti per gli adempimenti di competenza: Az. AULSS 6 Euganea - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Veterinario di Sanità Animale, Comando Polizia Locale di Arquà Petrarca, Stazione Carabinieri di Galzignano, Carabinieri Forestali di Monselice e Polizia Provinciale Padova;*

**AVVERTE**

*che in caso di inottemperanza alla presente Ordinanza si provvederà ad inoltrare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale;*

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Veneto nel termine di 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;

IL SINDACO
*Luca Callegaro*

REG. PUBBL. 370

Piazza San Marco, 1 - c.a.p. 35032 - Tel. 0429-777100 (2 linee urb.) - Fax 0429-718001 - Cod. Fisc. n. 82005230287 Part. IVA n. 01032440289
Sito Internet: http://www.comune.arqua.pd.it/ E.mail: arquapetrarca.pd@cert.ip-veneto.net